



COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI ED
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 17.07.2020

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire criteri e modalità per l'utilizzo degli immobili e degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 2 – Beni da utilizzare per finalità pubbliche e private

1. I seguenti immobili di proprietà comunale possono essere utilizzati da Associazioni, Enti, Gruppi e singoli cittadini, per specifiche finalità d'interesse pubblico (sociale, aggregativo, culturale, sportivo, ricreativo), senza scopo di lucro:

- a) edificio "Corrale" – attività consentite: riunioni, convegni, corsi, pranzi e cene sociali, rappresentazioni teatrali, reading, piccoli concerti;
- b) aree esterne e palestra di pertinenza della scuola primaria – attività consentite: sport, convegni, corsi, rappresentazioni teatrali, reading, piccoli concerti;
- c) edificio polivalente "S'Angelu" - attività consentite: convegni, corsi, pranzi e cene sociali, rappresentazioni teatrali, reading, piccoli concerti;
- d) impianti sportivi (calcio a cinque, campo da tennis) - attività consentite: sport ed eventuali altre iniziative connesse;
- e) Casa del Cacciatore – nelle more della convenzione da stipulare con la compagnia di caccia autogestita, sono consentite le seguenti attività: riunioni, pranzi e cene sociali;
- f) Piazza Barigadu, Piazza Italia e/o altri spazi pubblici urbani e/o extraurbani - attività consentite: convegni, corsi, pranzi e cene sociali, rappresentazioni teatrali, reading, piccoli concerti.

2. Gli immobili di cui sopra possono essere utilizzati anche per finalità di interesse privato; in tal caso, tra le attività riportate al comma precedente, per l'edificio "Corrale" non è consentito l'utilizzo per pranzi e cene.

3. La durata dell'autorizzazione all'uso degli immobili non può essere superiore alla durata della iniziativa o manifestazione, più gli eventuali giorni necessari per i preparativi.

Art. 3 – Modalità di utilizzo dei beni

1. Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo degli immobili comunali è necessario fare domanda al Servizio Tecnico Comunale, su modulo reso disponibile sul sito internet del Comune, con allegate la ricevuta di versamento in tesoreria della tariffa di utilizzo. L'ordine cronologico di protocollazione delle domande costituisce criterio di rilascio delle autorizzazioni.

2. Il Servizio Tecnico Comunale revoca l'autorizzazione nel caso in cui l'immobile autorizzato sia necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per causa di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico.

3. Il Servizio Tecnico Comunale effettua, all'atto della consegna e della restituzione delle chiavi dell'edificio autorizzato, un sopralluogo per verificarne le condizioni prima e dopo l'utilizzo, alla presenza del legale rappresentante del soggetto richiedente, con la redazione di un verbale sottoscritto da entrambe le parti.

4. Per l'utilizzo di immobili di proprietà comunale per finalità pubbliche non è dovuta la tariffa d'uso.

5. Le tariffe per l'utilizzo per finalità private degli immobili comunali sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione da allegare al bilancio di previsione. Per la determinazione delle tariffe la Giunta tiene conto delle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dell'immobile, calcolate dal Servizio Tecnico Comunale.

Art. 4 – Beni da utilizzare per finalità commerciali

1. Il seguente immobile di proprietà comunale può essere dato in concessione per finalità commerciali: Bar-Ristorante "Ex Colonia – S'Angelu".

2. Il termine di durata della concessione, il canone di concessione annuo a base di gara, eventuali altri vincoli e prescrizioni di utilizzo dell'immobile, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal presente regolamento, sono oggetto di specifica direttiva al Servizio Tecnico comunale da parte della Giunta Comunale.

3. Il contratto di concessione di beni comunali, da sottoscrivere dal Responsabile del Servizio Tecnico e da legale rappresentante del concessionario, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) il pagamento del canone;
- b) le spese di manutenzione ordinaria;
- c) il pagamento delle utenze dell'immobile (energia elettrica, acqua, telefono, internet e simili);
- d) l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/RCO);
- e) la restituzione dei locali nella loro integrità e pulizia, salvo il normale deperimento d'uso;
- f) il numero massimo di persone che possono accedere all'immobile per ragioni di incolumità e pubblica sicurezza;
- g) il richiamo al concessionario al rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti.

4. Il Servizio Tecnico Comunale risolve il contratto di concessione, con provvedimento motivato trasmesso al legale rappresentante del concessionario, qualora accerti che le attività svolte non rispondono a quelle per cui la concessione è rilasciata. Ricevuto il provvedimento, il concessionario deve riconsegnare l'immobile al Servizio Tecnico comunale in perfetto stato d'uso entro il termine assegnato.

5. Tutti i danni causati direttamente o indirettamente dal concessionario all'immobile e alle attrezzature, durante o in dipendenza dalla concessione, accertati dal Servizio Tecnico Comunale, devono essere risarciti al Comune; a tal fine al contratto di concessione deve essere allegata polizza assicurativa di importo adeguato contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e degli operatori (RCT/RCO) per l'attività da esercitare nell'immobile.

Art. 5 - Utilizzo degli immobili per finalità pubbliche

1. L'Amministrazione comunale può dare in comodato gli impianti sportivi (campo di calcetto, campo da tennis) e/o alcuni edifici comunali (quelli inutilizzati o disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali, parte degli edifici scolastici nei giorni e negli orari extrascolastici, gli edifici comunali nei giorni e negli orari in cui non vengono utilizzati per le finalità di cui al precedente art. 2.) ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative, culturali, di promozione, sociali, di volontariato:

- Società, Associazioni, Gruppi Sportivi che perseguono finalità culturali, di promozione, formative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero;
- Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva.

2. Il comodato è formalizzato mediante stipula di contratto di durata non superiore a sei anni, con divieto di rinnovo alla scadenza.

3. Il contratto di comodato da sottoscrivere dal Responsabile del Servizio Tecnico e da legale rappresentante del comodatario deve prevedere a carico di quest'ultimo:

- a) la pulizia periodica dell'immobile;
- b) i lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile (imbiancatura);
- c) il pagamento delle utenze dell'immobile (energia elettrica, acqua), solo nel caso di un uso esclusivo da parte del comodatario;
- d) la stipula dell'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/RCO)
- e) la restituzione dei locali nella loro integrità e pulizia, salvo il normale deperimento d'uso
- f) il numero massimo di persone che possono accedere per ragioni di incolumità e pubblica sicurezza
- g) il richiamo del comodatario al rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti.

4. Il Servizio Tecnico Comunale ha facoltà di risolvere il contratto di comodato, con provvedimento motivato trasmesso al legale rappresentante del concessionario, qualora accerti che le attività svolte non rispondono a quelle per cui la concessione è rilasciata. Ricevuto il provvedimento, il concessionario deve riconsegnare i locali al Servizio Tecnico Comunale in perfetto stato d'uso entro il termine assegnato.

5. Tutti i danni causati direttamente o indirettamente dal comodatario agli impianti e alle attrezzature, durante o in dipendenza dalla concessione, accertati dal Servizio Tecnico Comunale, devono essere risarciti al Comune.

Art. 6 - Manutenzione e controllo degli immobili

1. I locali, gli impianti sportivi e gli immobili in generale sono sottoposti a verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione, da parte del Servizio Tecnico Comunale, che esercita anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate al loro utilizzo.

2. Il Servizio Tecnico Comunale ha facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del concessionario. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati comunali la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e diritti che possano competere all'Amministrazione Comunale, il concessionario deve immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

4. Per le manifestazioni, di carattere sportivo e non, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature, il concessionario deve presentare al Servizio Tecnico comunale richiesta di autorizzazione e provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile, prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature devono svolgersi sotto il controllo del concessionario, che risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose.

Art. 7 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al codice degli appalti e al codice civile.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione e sostituisce il precedente.